

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-897	del 18/12/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2014 del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”, alla ditta INFO LINE srl di Parma.	
Proposta	n. PDTD-2013-914	del 17/12/2013
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 18 (diciotto) dicembre 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.  
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2014 del  
programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”, alla ditta  
INFO LINE srl di Parma.**

**RICHIAMATA:**

- la determinazione n. 53 del 22/11/2004 della Responsabile Servizio Sistemi Informativi con cui si aggiudicava alla ditta INFO LINE Srl la fornitura di software per il sistema di rilevazione delle presenze del personale di Arpa;

**PREMESSO:**

- che l'art. 7 del Capitolato d'oneri allegato alla determinazione della Responsabile Servizio Sistemi Informativi n. 44/2004 – relativa all'indizione di trattativa privata per la fornitura di software per il sistema di rilevazione delle presenze - prevede che “Il fornitore ha l'obbligo di garantire tutti i materiali, i dispositivi e il software forniti sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per una durata non inferiore a 12 mesi dalla data dell'accettazione del SW”;
- che il citato art. 7 prevede, altresì, che "alla fine del periodo di garanzia, Arpa si riserva la facoltà di ordinare il servizio di manutenzione ... “;
- che la garanzia di cui al citato art. 7 ha avuto termine il 31/05/2006;
- che con determinazione della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 69/2006 si è disposta l'attivazione, nei confronti della ditta INFO LINE Srl di Parma, per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 2006, del servizio di assistenza e manutenzione del software per la rilevazione delle presenze;
- che con successive determinazioni della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 194/2006, n. 177/2007, n. 160/2008, n. 184/2009, n. 891/2010, n. 817/2011 e n. 875/2012 si è disposta l'attivazione, nei confronti della ditta INFO LINE Srl, per gli anni dal 2007 al 2013, del servizio di assistenza e manutenzione del programma fornito dalla ditta medesima;

**PREMESSO ALTRESI':**

- che con determinazione del Responsabile Servizio Sistemi Informativi n. 140/2011 si è affidato alla ditta INFO LINE Srl la realizzazione delle implementazioni SW relative al sistema work

flow di gestione dei cartellini (in forza di tale sistema le autorizzazioni relative alle assenze dal servizio sono richieste dal dipendente e successivamente autorizzate dal dirigente per via telematica);

- che con successiva determinazione del Responsabile Servizio Sistemi Informativi n. 624/2011 si è affidato alla ditta INFO LINE Srl lo svolgimento delle attività concernenti i servizi informatici professionali finalizzati alla realizzazione di personalizzazioni sw relative al sistema di gestione dei cartellini;
- che, inoltre, con determinazione del Responsabile Servizio Sistemi Informativi n. 564/2013 si è affidata alla ditta INFO LINE Srl la fornitura del servizio di realizzazione degli sviluppi evolutivi necessari al sistema job time per la gestione, in particolare, dell'istituto della banca delle ore;

#### RILEVATO:

- che è necessario garantire anche per l'anno 2014 l'assistenza e la manutenzione, per un corretto funzionamento, del programma "job time plus presenze assenze" nonché del programma "job time plus work flow";

#### RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPA in materia di approvvigionamenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 17/11/2009 il quale prevede, tra i metodi di scelta del contraente, la procedura negoziata rinviando agli artt. 56 e 57 del D. lgs. 163/2006;
- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con riferimento all'art. 57 comma 2 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 86/2013 il cui art. 5 prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e approva le condizioni contrattuali negoziate;

#### DATO ATTO:

- che la Ditta INFO LINE Srl propone, per il servizio di manutenzione e assistenza dei programmi predetti, il seguente canone, come risulta dalla nota acquisita agli atti con Prot. PGDG 6793 del 09/12/2013:

canone annuale di manutenzione “job time plus presenze assenze”: € 8.943,00 IVA esclusa

canone annuale di manutenzione “job time plus work flow”: € 2.874,00 IVA esclusa

- che il totale dei canoni annuali di cui al punto precedente è pari ad € 11.817,00 IVA esclusa corrispondenti ad € 14.416,74 IVA inclusa;
- che, con la citata nota, la Ditta INFO LINE propone, altresì, un servizio annuale di teleassistenza illimitata al canone di € 1.640,00 IVA esclusa per un totale di € 2.000,8 IVA inclusa;

#### RILEVATO:

- che la Ditta INFO LINE Srl è proprietaria e fornitrice del SW job time plus e detentrica del relativo know-how nella gestione e manutenzione del relativo applicativo;
- che la Ditta INFO LINE Srl garantisce il rinnovo del servizio di manutenzione nel rispetto della qualità e nell’ottica di una soluzione di continuità con il servizio in essere;

#### RITENUTO QUINDI:

- data la congruità dell’offerta della Ditta Infoline srl di Parma, di affidare in esclusiva – per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 - alla ditta medesima, il servizio di assistenza e manutenzione dei programmi sopra citati, garantendo in tal modo la continuità del servizio;

#### VISTA:

- la *“Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per affidamento diretto”* a firma del Legale Rappresentante di Infoline con la quale si dichiara, tra l’altro, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché di avere preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel *“Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma job time presenze assenze e job time work flow”*;

#### DATO ATTO:

- che la procedura oggetto del presente provvedimento ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z150CDF381;

#### DATO ATTO ALTRESI’:

- che ai fini dell’art. 9 *“Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”* del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni

e dei limiti di cui alla DDG n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa dalla DDG n. 87/2013;

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014”;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità”;

**DATO ATTO:**

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

**DATO ATTO:**

- che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 87/2009, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

**DETERMINA**

1. di affidare per l'anno 2014 (periodo 01/01/2014 - 31/12/2014), e per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta INFO LINE Srl (P. IVA e C.F. 01921940340), il servizio di assistenza e di manutenzione (comprensivo di servizio di teleassistenza illimitata) del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow” ;
2. di dare atto che l’oggetto, le modalità ed i termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel “*Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma job time plus presenze assenze e job time plus work flow* allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 16.417,54 IVA inclusa, avente natura di Manutenzione Software è a carico dell'esercizio finanziario 2014 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità ASGRU.

LA RESPONSABILE  
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE  
E RELAZIONI SINDACALI  
(Dott.ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2013-914 del 17/12/2013

**Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali**

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2014 del programma "job time plus presenze assenze" e "job time plus work flow", alla ditta INFO LINE srl di Parma.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 18/12/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	Pag. 1 di 7

## **Art. 1 - Oggetto del servizio.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”.

Il Fornitore deve garantire la manutenzione al programma attraverso l'impiego di tecnici specializzati i quali effettueranno aggiornamenti e/o modifiche in applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Il Fornitore deve, altresì, garantire una completa assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica che il Fornitore deve garantire comprende, in particolare, le seguenti attività:

- assistenza telefonica su chiamata di Arpa;
- telediagnosi su chiamata di Arpa;
- risoluzione delle anomalie applicative non dipendenti da Arpa;
- eventuali aggiornamenti di versione dell'applicativo (non saranno considerati eventuali servizi di installazione e/o configurazione che Arpa dovesse chiedere in seguito a tali aggiornamenti).

Il servizio di manutenzione e assistenza tecnica dovrà essere garantito durante l'orario di lavoro 9-17.

Il Fornitore deve garantire, altresì, il servizio di teleassistenza.

La teleassistenza consiste nell'assistenza telefonica per la soluzione di problemi operativi durante l'orario di lavoro 9-17 nei giorni lavorativi.

Il Fornitore deve garantire una tempestiva gestione delle richieste di assistenza e manutenzione. In particolare, il Fornitore deve garantire:

- a) la presa in carico della richiesta entro 8 ore. La presa in carico della richiesta si concretizza con il contatto tra Arpa ed il servizio di supporto tecnico del Fornitore;
- b) la risposta entro 4 giorni lavorativi. La risposta si concretizza nella soluzione di anomalie e nella correzione di eventuali errori. La risoluzione delle anomalie potrà avvenire anche da remoto tramite le modalità di collegamento concordate con il personale Arpa.

## **Art. 2 – Termini di esecuzione**

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2014.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale “termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni”.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	Pag. 2 di 7

### **Art. 3 - Condizioni generali del servizio**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare direttamente dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

### **Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	
		Pag. 3 di 7

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 5 - Penali**

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel presente capitolato – con particolare riferimento ai termini di cui all'art. 1 - potrà essere applicata, una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 6 - Prezzi.**

I prezzi relativi al servizio in oggetto, formulati dal Fornitore, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del servizio.

#### **Art. 7 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	Pag. 4 di 7

## Art. 8 Fatturazioni e pagamenti

Le fatture dovranno essere due semestrali posticipate e di pari importo. Inoltre, le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow\_amm@cert.arpa.emr.it
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni” o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

## Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	Pag. 5 di 7

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli 12 e 13 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto).

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno alla Ditta affidataria.  
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 11 - Recesso**

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa
- b) mutamenti di carattere organizzativo dell'Agenzia, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	
		Pag. 6 di 7

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

#### **Art. 12 - Cessione di contratto e di credito**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 13 – Subappalto**

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 15 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 16 – Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze” e “job time plus work flow”</b>	
		Pag. 7 di 7

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del servizio nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Art. 17 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

L'affidamento del servizio comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

---

### **Condizioni generali di contratto**

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, 16 *Riservatezza*, 17 *Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali* delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.